



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 – 26 MARZO 2021

Riunione del giorno 17 marzo 2021

52.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Gino MOTTA in qualità di Presidente p.t. della S.S. POLRIV**
- **S.S. POLRIVA in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

per il seguente capo di incolpazione:

- **sig. Gino Motta n.q. di Presidente della Polriva di Marino (RM):** per aver tesserato l'atleta minore senza il preventivo modulo regolarmente sottoscritto dai genitori e per essersi rifiutato di consegnare copia della documentazione richiesta dai genitori della atleta: violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9, 12 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18 e 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Reg.to Giurisd. di cui alle lettere b), e j).
- **Sodalizio Polriva in persona del l.r.p.t.:** per responsabilità oggettiva avendo tesserato l'atleta minore senza il preventivo modulo regolarmente sottoscritto dai genitori e per essersi rifiutata di consegnare copia della documentazione richiesta dai genitori della atleta: violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9, 12 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18 e 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Reg.to Giurisd. di cui alle lettere b), e j).



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 20.20.21 ricevuto in data 14 gennaio 2021 e conseguente all'esposto di un genitore di atleta minorenni, veniva fissata alla data del 18 Marzo 2021 l'udienza di discussione. Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Massimo Della Rosa ed il sig. Gino Motta sia in proprio che quale Presidente del sodalizio incolpato.

Il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare del sodalizio e del Presidente con la sanzione della multa al primo e con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre del secondo

Il Tribunale al termine della camera di consiglio dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa degli incolpati come primo punto eccepiva la mancanza di corrispondenza tra le asserite condotte degli incolpati e l'indicazione delle norme regolamentari che sarebbero state violate.

Contestava la difesa l'inserimento dell'art. 12 Statuto Fipav e degli artt. 18 e 21 del RAT.

L'eccezione appare corretta poiché non sembrano aver rispondenza con le condotte contestate gli articoli inseriti nel capo di incolpazione come pure la contestazione dell'art.2 del RAT al Motta poiché la previsione di quell'articolo è nei confronti degli affiliati.

Errata è infine la contestazione al Motta dell'art. 76 relativo alla responsabilità delle società nonché quella dell'art. 75 Reg.Giur. alla società poiché l'articolo riguarda le responsabilità dei tesserati

Ha ancora ragione la difesa allorché contesta l'indicazione delle aggravanti di cui all'art. 102, lettere b) e J) Reg. Giur.



Nel merito la difesa assumeva che la A.S.D. aveva consegnato copia del modello F di tesseramento ai genitori dell'Atleta e di non essere stata in grado di fornire la richiesta copia a seguito dell'avvenuta distruzione di parte dei documenti conseguente ad un nubifragio con le caratteristiche di calamità, abbattutosi sulla città.

La società incolpata ha dato prova del verificarsi dell'evento che ha portato alla perdita della documentazione e l'esistenza del modulo F può desumersi dalla dichiarazione della mamma dell'atleta di averne ricevuta copia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Roma 24 Marzo 2021

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 marzo 2021